

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (1141), d'iniziativa dei deputati Casini; Cresco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI), relatore alla Commissione .	2, 3, 6 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC)	5, 6, 7
GALLO (DC)	4, 8
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia .	4, 8
RUFFINO (PCI)	4, 7

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (1141), d'iniziativa dei deputati Casini, Cresco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861», d'iniziativa dei deputati Casini; Cresco ed altri, già approvata dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Battello di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BATTELLO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1141 ci giunge dalla Camera in conseguenza della confluenza di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, il 1804 e il 2026, del tutto sovrapponibili perchè il secondo era in sostanza la copia del primo. Il problema che stava di fronte ai due disegni di legge nasceva dall'esistenza, nell'ordinamento, della legge n. 861 del 1982 in forza della quale, nei limiti dei posti vacanti, per un quinquennio i procuratori generali, i presidenti di corte d'appello, i pubblici ministeri, i presidenti dei tribunali, potevano, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, quello sui trimestrali, assumere autisti non di ruolo che non avessero superato il sessantesimo anno di età e avessero i requisiti per la copertura dei posti, per un anno, rinnovabile per un altro periodo di uguale durata.

La legge n. 861 altresì disponeva una retribuzione di tipo particolare e che il rapporto si risolvesse di diritto ove fosse subentrata l'immissione in ruolo di autisti assunti in via ordinaria.

A fronte di questa situazione normativa i disegni di legge originari si proponevano di rendere possibile la copertura dei posti di ruolo al di fuori della normativa ordinaria, nei limiti dei posti di ruolo vacanti alla data di entrata in vigore della legge e ciò in difformità della previsione dei due disegni di legge parlamentari che prevedevano la possibilità dell'immissione in ruolo anche per gli autisti non più in servizio purché assunti in base alla legge n. 482 del 1968.

In seguito venne assunto il parere della prima e della quinta Commissione della Camera, seguì un ulteriore dibattito nel corso del quale ci fu un emendamento che mirava a sopprimere la previsione di deroga alla legge n. 468 del 1968 quella cioè sulle assunzioni obbligatorie, che venne in seguito ritirato. Ci fu inoltre un emendamento dell'onorevole Casini che si proponeva lo scopo di sopprimere

l'emendamento già approvato, del presidente Riz, in forza del quale le immissioni in ruolo potevano essere limitate solo agli autisti in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e venne ripristinato il vecchio testo che prevedeva che l'immissione in ruolo fosse estesa agli autisti non più in servizio.

Approvati questi emendamenti la discussione si concluse con un ultimo emendamento innovativo e cioè l'introduzione dell'articolo 3 dell'attuale disegno di legge pervenuto dalla Camera, abrogante la legge n. 861 del 1982, che fu approvato in base al parere condizionato espresso dalla 5^a Commissione. In conclusione passò al vaglio della Commissione l'impianto originario dei due disegni di legge d'iniziativa parlamentare con l'unica eccezione del primo emendamento Riz, che limitava l'immissione in ruolo al personale assunto entro il primo giugno 1982, e con l'emendamento soppressivo, articolo 3.

Non esiste il problema nella copertura perchè essa era stata regolarmente individuata dalla Commissione bilancio nel «capitolo n. 1501 già evocato dalla legge n. 861 del 1982.

Il relatore non ha obiezioni all'approvazione di questo disegno di legge posto che la *ratio* che vi sottende, quella di rendere possibile la copertura dei posti di ruolo, è un obiettivo apprezzabile che attraverso questo strumento si tende a realizzare.

PRESIDENTE. Comunico i pareri delle Commissioni competenti. Il parere della prima Commissione è favorevole; si sono astenuti dal voto i senatori comunisti.

Il parere della quinta Commissione è favorevole a condizione che dall'articolo 1 vengano espunte le parole «ancorchè non più in servizio», in quanto altrimenti le unità interessate al provvedimento salirebbero a 128 complessivamente e quindi la spesa prevista dall'articolo 2 apparirebbe palesemente incongrua.

Comunico inoltre che il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3, nel testo proveniente dalla Camera.

BATTELLO, relatore alla Commissione. Su questo emendamento mi sembra opportuna una maggior riflessione. La ragione è che l'abrogazione della legge n. 861 avrebbe avuto senso in coerenza con l'originario impianto dei due disegni di legge che non limitavano l'immissione in ruolo al personale assunto prima di una certa data. Introdotto l'emendamento, che limita l'immissione in ruolo agli assunti in servizio alla data del 1° giugno 1984, resta una *vacatio* di possibili aspiranti, che potrebbe essere utilizzata con la ultrattività della legge n. 861 del 1982. Quindi, sotto questo profilo, ritenendo che probabilmente vi è stata una discrasia determinata dal parere condizionato dalla 1^a Commissione, ritengo che l'emendamento sia opportuno e che il provvedimento possa aver corso in questi termini. Prendo atto del parere favorevole, testè trasmesso, dalla 1^a Commissione.

Invece, per quanto riguarda il parere della 5^a Commissione, devo dire che è frutto di un palese equivoco. Infatti, il provvedimento non coinvolge tutti i centoventotto autisti assunti ai sensi della richiamata legge n. 861, prima di tutto per lo sbarramento previsto della assunzione entro il 1° giugno 1984 e poi perchè si pone un limite d'età - il

compimento del 45° anno di età – assai più basso di quello entro cui è stato consentito il reclutamento degli autisti in questione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

GALLO. Rivolgo una calda raccomandazione al ministro Martinazzoli perchè prenda in seria considerazione l'esigenza di ovviare alla grave situazione di crisi in cui verrà a trovarsi tutto il sistema delle scorte ove, entro il 28 febbraio prossimo, non siano presi provvedimenti tali da consentire il riempimento dei vuoti che si verranno a determinare negli organici degli autisti giudiziari.

RUFFINO. Io vorrei, invece, a mia volta, rivolgere al nostro Presidente la raccomandazione di voler considerare superato l'ostacolo che il parere della 5^a Commissione pone a che il provvedimento sia approvato oggi stesso, come tutti auspichiamo.

PRESIDENTE. Pur essendo convinto che il parere è frutto di un equivoco, come ha ben spiegato il relatore, rimane il fatto che il parere della Commissione bilancio è vincolante. Occorrerebbe, pertanto, consultare la Presidenza del Senato.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Per quello che riguarda la spesa posso far notare che per il Ministero è la stessa cosa pagare personale precario o pagare personale di ruolo.

RUFFINO. La precisazione del Ministro offre un motivo in più per superare l'ostacolo.

PRESIDENTE. Ritengo che vi siano sufficienti motivazioni per considerare superato l'ostacolo procedurale insorgente dal parere emesso dalla Commissione bilancio.

Se non si fanno obiezioni, così resta stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei ulteriormente precisare le ragioni, che ho già esposto in via preliminare, dell'emendamento soppressivo dell'articolo 3 da me presentato. Ripeto che le ragioni sono relative alla circostanza che il disegno di legge, purtroppo, non nasce da una valutazione generale del problema ed ha il solo limitato scopo di sanare la situazione di alcuni dipendenti assunti con la legge del 1982, secondo rapporti di lavoro diversi. Vi è stata un'ampia discussione sui dipendenti fuori servizio, in quanto vi era la percezione precisa di alcune situazioni particolari. Comunque, devo dire che il provvedimento non è soddisfacente dal punto di vista generale; oltre tutto pone uno sbarramento al 45° anno di età, non tenendo conto del fatto che, per esempio, la legge sulle categorie protette, dalla quale si è attinto per regolare questo tipo di precariato, prevede uno sbarramento al 53° anno di età.

Quindi, di fatto, il disegno di legge, lasciato così come è, senza sopprimere l'articolo 3, ha come risultato quello di ridurre, nell'attualità, la disponibilità di autisti da parte dell'amministrazione. Pur consentendo sulla possibilità di immettere definitivamente in ruolo un gruppo di autisti, comunque inferiore alle esigenze attuali, insisto sulla necessità di sopprimere l'articolo 3, il quale si priva di uno strumento per le assunzioni temporanee che ci consente di colmare gli attuali vuoti di organico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale della carriera ausiliaria si provvede, in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, riservato agli autisti assunti entro il 1° giugno 1984 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorchè non più in servizio, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

DI LEMBO. Sostanzialmente sono d'accordo sul contenuto dell'articolo 1; devo però esprimere alcune perplessità. La prima è in ordine allo sbarramento per l'ammissione al concorso, perchè potrebbe escludere personale già assunto a titolo precario. La seconda perplessità riguarda la determinazione dei criteri cui agganciare la prova pratica di idoneità tecnica per l'immissione in ruolo degli autisti, molti dei quali sono già in servizio. In conclusione, temo difformità di trattamento per il personale già in servizio presso un qualunque ufficio giudiziario, che potrebbe addirittura rimanere escluso all'età di 45 anni e un giorno.

Per quanto riguarda l'onere finanziario previsto all'articolo 2, mi permetto di osservare che, a mio avviso, non può più essere quantificato in 750 milioni. È vero che già gli autisti in servizio percepiscono gli stipendi degli autisti di ruolo, però si deve tener conto che gli oneri per tutte le contribuzioni sono senz'altro maggiori.

DI LEMBO. Il capitolo 1051, che si riferisce a tutti i dipendenti ha sufficiente capienza, bisogna solo modificare l'onere complessivo della presente legge quantificato in lire 750 milioni. Se non si modifica l'articolo 1 però l'articolo 2 va bene così com'è. Ho manifestato perplessità in ordine a questi due problemi. Mi rimane ancora una perplessità in ordine alla finalità della legge che dovrebbe essere quella di garantire la presenza di personale tecnico, di autisti, per gli uffici giudiziari nel Nord che ne sono assolutamente privi. La perplessità deriva dal fatto che la legge per come formulata non va in tale direzione.

Già con altra legge sui cancellieri e sugli ufficiali giudiziari abbiamo stabilito la norma della permanenza per un quinquennio nelle sedi per le quali si concorre o in quelle di prima nomina. Questo dovrebbe servire a garantire personale negli uffici che ne sono privi. Se non ci sforziamo di dare personale agli uffici più importanti e agli uffici che hanno endemicamente carenza di personale avremo sì sistemato personale come è giusto che si fatto, ma non avremo risolto nessuna dei problemi che ci proponiamo di risolvere con l'immissione in ruolo di autisti.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Il parere della 5^a Commissione è favorevole a condizione che dall'articolo 1 venga espulsa l'espressione «ancorchè non più in servizio» in quanto altrimenti le unità salirebbero a 128 e la spesa apparirebbe incongrua. Ritengo che la motivazione del parere riposi su un equivoco desunto dalla documentazione della discussione alla Camera dei deputati, laddove il rappresentante del Governo aveva dichiarato che alla data del 20 dicembre 1984 il personale in servizio interessato dal provvedimento era di 49 unità, aggiungendo che complessivamente dal 1982 gli interessati erano circa 128. Sulla base di queste cifre non è possibile ritenere che dall'approvazione di questo disegno di legge consegua automaticamente l'immissione in ruolo di 128 unità in quanto complessivamente interessate dal 1982 ad oggi e ciò non solo perchè nel testo di legge figura lo sbarramento costituito come termine massimo e in riferimento al quale possono essere immessi in ruolo autisti assunti non dopo la data del 1^o giugno 1984, ma anche perchè non è detto che tutti coloro i quali sono stati coinvolti dalla strumentazione della legge n. 261 siano oggi interessati, tenuto conto anche del fatto che il limite di età della legge n. 861 era di 60, mentre quello del presente disegno di legge è di 45 anni. Anche sotto questo profilo non è possibile ritenere esistente una equazione automatica tra 128 coinvolti e 128 aspiranti all'immissione in ruolo.

Per queste considerazioni e tenuto conto del fatto che la clausola «ancorchè non più in servizio» è stata oggetto di specifico e approfondito dibattito nella competente Commissione della Camera, ritengo che il parere possa essere ritenuto assorbito a fronte del fatto che il capitolo 1501 del Ministero è ampiamente capiente, come rilevato specificatamente dai due pareri della Commissione bilancio della Camera.

DI LEMBO. Vorrei fare una domanda al senatore Battello. Queste persone sono ammesse oppure no al periodo di prova? Debbono o non debbono cioè fare un periodo di prova? E il servizio prestato viene riconosciuto oppure no come periodo di prova? provvede all'assunzione di alcune persone, si dice che debbono avere dei requisiti che lo statuto dei dipendenti civili dello Stato richiede, però non si dice se sono assoggettati per il resto allo statuto degli impiegati civili dello Stato. Credo che comunque si sarebbe dovuto prevedere quale valore avrebbe dovuto avere il servizio prestato dopo l'approvazione di questa legge e non solo agli effetti del periodo di prova, ma anche agli effetti del riconoscimento di una certa anzianità, così come si è fatto per tutte le altre leggi che hanno provveduto ad inquadrare personale precario.

Credo perciò che, per le esigenze formulate questa mattina, più opportuno sarebbe stato un decreto-legge per sistemare il problema e per risolvere gli altri che il Ministro ci ha illustrato. Mi auguro che le perplessità che ho manifestato siano eccessive, ma si tratta di perplessità derivanti dalla lettura dell'articolo.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. Le due osservazioni del collega Di Lembo nascono da un'attenta lettura del disegno di legge, ma secondo me possono essere superate sulla base di due considerazioni. Per quanto riguarda il periodo di prova l'unica deroga espressa che il disegno di legge contiene è quella alla legge n. 482 del 2 aprile 1968 relativa alla riserva di posti e quindi non vi è una deroga espressa alla generale normativa sugli impiegati civili dello Stato.

DI LEMBO. Solo per quanto riguarda l'articolo 2.

BATTELLO, *relatore alla Commissione*. La deroga espressa non rileva in questo campo, vi è un richiamo specifico al decreto del Presidente della Repubblica del 1957 e c'è l'interpretazione in forza della quale l'immissione nel ruolo è disciplinata dalle norme che il sistema permette di enucleare.

Per quanto riguarda il mancato riconoscimento del servizio per ruolo, esso, nella estrema ipotesi, è relativo a due anni, perchè la legge n. 861 prevede l'incarico annuale reiterabile per un ulteriore periodo di un anno; al massimo può riguardare un periodo di due anni, però «sterilizzato» dalla legge n. 861, la quale statuisce la risoluzione di diritto.

Concludo con questa osservazione: mi rendo conto che a fronte di un'approvazione *de plano* non nascano problemi; mi rendo conto che una discussione che affronti determinati aspetti può dare l'impressione che il provvedimento sia tale da ingenerare perplessità di carattere sostanziale; osservo però che alla Camera questo disegno di legge ha avuto un *iter* approfondito, non è passato di sorpresa in coda ad una seduta. È stato in più sedute discusso e per ben due volte ci sono stati i pareri delle due Commissioni competenti. Pur rendendomi conto della metodologia secondo la quale tutto deve essere adeguatamente approfondito, ritengo che ad una complessiva valutazione questo disegno di legge possa essere approvato.

RUFFINO. Possiamo rapidamente concludere questa discussione e passare all'esame dell'articolato e licenziarlo, perchè ritengo sia urgente definire questo provvedimento. Vi è un'obiezione di fondo formulata dalla Commissione bilancio: quella relativa all'onere che questo disegno di legge comporta.

Il relatore ci ha chiarito l'ampia discussione svoltasi alla Camera dei deputati e il Ministro ci ha detto che nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia esiste comunque la posta come spesa per l'attività che gli autisti precari svolgono. Il provvedimento è atteso da tempo; sono stati presentati anche in questa legislatura alcuni disegni di legge proprio per regolare questa materia e per disciplinarla in modo definitivo.

Sono favorevole, anche per le considerazioni che ha svolto il relatore, a che si proceda con l'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo e che si giunga all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1, valutato in annue lire 750 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

È approvato.

Art. 3.

È abrogata la legge 11 novembre 1982, n. 861.

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di tale articolo. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno domanda di parlare, passiamo quindi alla votazione. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

Non è approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

GALLO. Desideremmo una parola di affidamento da parte del Ministro per quella sanatoria o in via di decreto-legge o in via di provvedimento amministrativo delle situazioni che verrebbero ad esaurimento entro il 28 febbraio.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Certamente, questo problema interessa enormemente il Governo e quindi troveremo tempestivamente le soluzioni adeguate. Vorrei aggiungere - lo dico soltanto per fare una constatazione - che anche l'approvazione del testo consegnatoci dalla Camera dei deputati di questo disegno di legge non avrebbe di per sè eluso questi rischi. Occorrono altri gesti che faremo, perchè con questo provvedimento non avremmo risolto il problema, in quanto comprende esattamente neanche la metà degli autisti di cui abbiamo bisogno.

GALLO. Non era una critica alla legge, era solo il bisogno di una parola di rassicurazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO